

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

L'impegno a tempo definito concretizza una situazione di incompatibilità con le funzioni di Direttore di Dipartimento che può essere rimossa con la dichiarazione, contestuale alla candidatura, di opzione per il tempo pieno in caso di nomina (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter, 9 ottobre, n. 14846)¹

Il contenzioso nasce a seguito di una procedura elettorale volta alla nomina di un Direttore di Dipartimento universitario.

Una delle candidate propone ricorso al Tar per l'annullamento dell'atto di ammissione della candidatura di un professore alla competizione elettorale, risultato poi eletto alla carica di Direttore del Dipartimento.

La ricorrente aveva già contestato il risultato elettorale rivolgendosi alla Commissione Elettorale, che, però, aveva convalidato le elezioni sulla base di un parere espresso dal competente ufficio dell'Università, secondo cui ai sensi del Regolamento Elettorale di Ateneo *"L'elettorato passivo spetta ai docenti (...) che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno"*, in linea con quanto disposto dall'art.11 del D.P.R. n. 382 del 1980.

La ricorrente impugnava tale decisione dinanzi al Senato Accademico che, però, confermava la decisione della Commissione in virtù del fatto che il professore risultato eletto aveva prodotto tempestivamente, in sede di candidatura, una dichiarazione con la quale assicurava la sua opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, sin dalla data di insediamento quale nuovo Direttore di Dipartimento.

In effetti il professore, dopo la sua elezione, esercitava l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno (volontà, peraltro, già manifestata con propria dichiarazione in sede di candidatura) e veniva nominato Direttore del Dipartimento.

Con il ricorso scrutinato dal Tar la ricorrente pone sostanzialmente un'unica argomentazione inerente all'incandidabilità ed ineleggibilità del professore, risultato poi vincitore delle elezioni, in quanto professore ordinario in regime di tempo definito al momento dell'indizione delle elezioni o comunque all'atto della candidatura, mentre in base allo Statuto e a vari Regolamenti d'Ateneo, per essere eletti Direttore di

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

Dipartimento, avrebbe dovuto ricorrere lo status di professore a tempo pieno, dovendo ritenersi tale condizione requisito di eleggibilità.

Per il Tar il ricorso non può essere accolto.

Nelle motivazioni della pronuncia in esame il Collegio richiama preliminarmente quanto previsto dall'art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010 secondo cui la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche e gli statuti di Ateneo disciplinano il regime della già menzionata incompatibilità.

Lo Statuto dell'Ateneo interessato prevede, tra l'altro, in tema di incompatibilità, che la condizione di professore a tempo definito sia incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

Per il Tar, però, al di là di ogni previsione statutaria o regolamentare, risulta dirimente sul punto proprio quanto previsto dal D.P.R. n. 382/1980.

L'art. 11, ultimo comma, del citato D.P.R., infatti, sancisce che le incompatibilità derivanti dal regime di impegno a tempo definito con l'assunzione delle cariche accademiche (tra cui la funzione di Direttore di Dipartimento) operino al momento dell'assunzione di una delle funzioni, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno e che, a tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, ove si trovi in regime di impegno a tempo definito, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Ne consegue che il regime a tempo definito è strettamente correlato ad una situazione di incompatibilità e non a un requisito di eleggibilità.

Nel caso di specie il professore eletto ha rimosso l'incompatibilità esercitando, all'atto della nomina, con apposita dichiarazione, l'opzione per il regime di impegno a tempo pieno.

Per il Tar, inoltre, non appare condivisibile neppure l'ulteriore tesi della ricorrente secondo cui l'opzione per il tempo pieno sarebbe avvenuta in contrasto l'art. 6, comma 6, della L. n. 240/2010, che richiede la presentazione della domanda di passaggio al tempo pieno almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico. Tale disposizione per i giudici non è applicabile alla fattispecie in esame che, invece, riguarda le cause di incompatibilità, per la cui disciplina lo stesso art. 6, comma 12, ha rinviato agli statuti d'ateneo.

Per il TAR, infatti, *“una diversa interpretazione comprimerebbe invero la possibilità per i professori a tempo definito di partecipare alle elezioni per le diverse cariche accademiche tutte le volte in cui queste vengano indette a ridosso dell'inizio dell'anno accademico o comunque in una data tale da non consentire un intervallo di tempo di almeno sei mesi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 6, comma 6 cit.”.*